

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
PARTE SPECIALE
APPROVATO CON VERBALE DEL 01/12/2023



SCIENTIA S.r.l.

Società a responsabilità limitata

Sede Legale Via Aldo Spallicci n. 14 47121 Forlì (FC)


P.IVA. 03771390402

Tel. +39.0543 546995 - E-mail: amministrazione@scientiasrl.it - Sito: www.scientiasrl.it

STATO DEL **DOCUMENTO**: LISTA DELLE REVISIONI

| REVISIONE / DATA | DESCRIZIONE |
|------------------|-------------|
|------------------|-------------|

MOG 231 SCIENTIA SRL – Documento Master parte Speciale

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |


| | |
|----------------|------------------|
| 01 / 12 / 2023 | Prima emissione. |
|----------------|------------------|

| DOCUMENTO | REDAZIONE e VERIFICA | AUTORIZZAZIONE |
|---|-----------------------|--|
| DOC: MOG231 REV.: 00 DATA: 01/12/2023 | _____ Firma: _____ | Amministratore unico Cristina Gamba Firma: _____ |


| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

SOMMARIO


| | |
|--|-----------|
| CAPITOLO I - INTRODUZIONE | 6 |
| 1. FUNZIONE E CONTROLLI DELLA PARTE SPECIALE | 6 |
| CAPITOLO II – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 8 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 8 |
| 2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO | 19 |
| 3. ATTIVITÀ SENSIBILI E ANALISI DEL RISCHIO | 20 |
| 4. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 22 |
| CAPITOLO II – REATI SOCIETARI | 25 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI | 25 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI | 31 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 32 |
| CAPITOLO III – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA..... | 34 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA | 34 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI | 43 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 44 |
| CAPITOLO IV – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO..... | 46 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO..... | 46 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI | 51 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 51 |
| CAPITOLO V – REATI INFORMATICI | 52 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI | 52 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI | 57 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 58 |
| CAPITOLO VI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE | 59 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE | 59 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI | 61 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 62 |
| CAPITOLO VI-BIS - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI | 63 |
| 1. TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ... | 63 |

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| | |
|---|------------|
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI | 65 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 66 |
| CAPITOLO VII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA | 67 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA | 67 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI | 67 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 67 |
| CAPITOLO VIII – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 69 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... | 69 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI | 73 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 74 |
| CAPITOLO IX – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO..... | 76 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO..... | 76 |
| 2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 | 77 |
| 3. ATTIVITÀ SENSIBILI E ANALISI DEL RISCHIO | 79 |
| 4. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI..... | 80 |
| CAPITOLO X – REATI AMBIENTALI | 82 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI E RISCHI PER SCIENTIA | 82 |
| 2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 121/2011..... | 101 |
| 3. ATTIVITÀ SENSIBILI E ANALISI DEL RISCHIO | 102 |
| 4. SISTEMA DI CONTROLLO | 103 |
| CAPITOLO XI – REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE E CONTRO I MINORI.. | 103 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E CONTRO I MINORI E RISCHI PER SCIENTIA..... | 104 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE GENERALI | 109 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO | 110 |
| CAPITOLO XII – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO | 112 |
| 1. TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E RISCHI PER SCIENTIA | 112 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE GENERALI | 115 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO | 116 |
| CAPITOLO XIII – REATI TRIBUTARI | 117 |
| 1. TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI | 117 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE GENERALI | 120 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO | 121 |
| CAP. XIV – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE | 123 |

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| | |
|---|-----|
| 1. TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RISCHI PER SCIENTIA | 123 |
| 2. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE GENERALI | 126 |
| 3. SISTEMA DI CONTROLLO | 126 |

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO I - INTRODUZIONE

1. FUNZIONE E CONTROLLI DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale riporta, per le tipologie di reato più rilevanti per la Società, le aree di attività sensibili, secondo le modalità di classificazione adottate internamente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di indicare:

- le procedure che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i principi di comportamento che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della prevenzione della commissione di tali reati.

Per ogni tipologia di reati previsti dal Decreto 231 è individuata una specifica Parte Speciale del Modello in cui sono dettagliate:

- le fattispecie di reato;
- le attività sensibili;
- i processi aziendali coinvolti nella valutazione del rischio;
- i sistemi di controllo (i principi di riferimento specifici e le regole di comportamento da adottare per la gestione dei controlli delle attività individuate come sensibili);
- La valutazione del rischio.

Il sistema di controlli individuato nelle Parti Speciali del Modello 231 è integrato con quanto previsto nell'organizzazione e con le procedure ed istruzioni interne del sistema di gestione qualità aziendale.

Il sistema di principi generali e specifici di comportamento individuato nel Modello ha come riferimento il rispetto di alcuni principi base:

- Verificabilità delle operazioni


Ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

- Separazione e contrapposizione di responsabilità (principio della segregazione delle funzioni)

All'interno di un processo aziendale, le attività riferite a decisione, autorizzazione, realizzazione, registrazione, controllo, devono prevedere per quanto possibile funzioni separate coinvolte.

È necessario stabilire un sistema integrato di controlli, così che l'errore o l'irregolarità commessa da una funzione possa essere individuato, da un'altra funzione coinvolta nel processo. A tal scopo i poteri di controllo devono essere chiari, definiti e conosciuti.


Anche i poteri del top management aziendale devono, per quanto possibile, essere bilanciati dal sistema di controllo ed essere inquadrati all'interno di procedure definite.

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

La definizione dei poteri e delle responsabilità delle figure apicali aziendali è formalizzata anche mediante un sistema di procure e deleghe funzionali.

- Documentazione dei controlli

I controlli che vengono effettuati all'interno di un processo o una procedura prevedono che sia mantenuta traccia documentale (anche informatizzata), affinché si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO II – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione **si fa essenzialmente riferimento agli Art. 24, 24-bis, 24-ter, 25 del D.Lgs. n. 231/2001.**

Art. 314 C.P. – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Trattasi di fattispecie delittuosa consistente nella ritenzione da parte del dipendente di qualsiasi bene mobile che non gli appartenga, ed in particolare danaro o valori, rivesta egli o meno la qualifica di pubblico ufficiale, bastando all'uopo anche il mero rapporto di lavoro che origina comunque la figura dell'incaricato di pubblico servizio. Il delitto sussiste anche nell'ipotesi che il bene mobile sia stato indebitamente utilizzato dal dipendente, e poi sia stato restituito.

(La condanna per il delitto previsto in questo comma, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione - art. 32-quater c.p.).

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia

Art. 316 C.P. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Trattasi di fattispecie delittuosa simile alla precedente, caratterizzata dall'aver approfittato di un errore di un soggetto terzo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 317-bis C.P. – Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato-


"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al momento dell'ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 317 c.p. - Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni"

La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli. In tali casi, colui che ha ricevuto l'indebita minaccia o costrizione, ha l'obbligo di denunciare l'accaduto alla competente Autorità.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Artt. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per se o altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti del proprio ufficio.


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Artt. 319, 319-bis e 321 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per se o altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

L'aggravante si verifica nel momento in cui la condotta corruttiva si svolge in un contesto che concerne l'assunzione di un dipendente, il pagamento di emolumenti connessi al rapporto di impiego e, quindi, in via estensiva, anche a rimborsi non solo di tributi, ma anche di altra natura quali, ad esempio, indennità di missione e simili.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il reato si verifica nel caso in cui la Organizzazione sia parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nello stesso corrompe un Pubblico Ufficiale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.


Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni"

Il caso si realizza quando il soggetto pubblico invita il privato a dare o promettere un'utilità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Artt. 320, 318, 321 e 322 c.p. - Corruzione di incaricato di un pubblico servizio

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

L'articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Artt. 321, c.p. - Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

L'articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.


La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma l'assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Corte Penale Internazionale, degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri-

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.


Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., ai soggetti specificati in detto articolo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 323 C.P. – Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Trattasi di delitto; l'art. 323 del codice penale è stato recentemente novellato dall'art. 23, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, in L. 11 settembre 2020, n. 120) nel senso che ora occorre che la condotta abbia un duplice rilievo: una violazione di norme di legge o di regolamento al fine di procurare a sé o ad altre persone un vantaggio ingiusto, o di arrecare un danno a terzi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Art. 346-bis C.P. – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato può essere commesso da chiunque millanti conoscenze nell'ambito della pubblica amministrazione promettendo di utilizzarle per fare ottenere ad alcuno un vantaggio conseguente all'emissione di un provvedimento. È un reato di mera

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

condotta, e non richiede, per la sua esistenza, che l'evento promesso si sia effettivamente realizzato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 353 p.c. – Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

La norma è volta ad prevenire l'impedimento o il turbamento di una gara, conseguita mediante l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti, con conseguente lesione delle posizioni giuridiche dei soggetti, pubblici o privati, interessati al corretto svolgimento della procedura.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 353-bis c.p. – turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il reato riguarda la fase di indizione della gara e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”

Stante il richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 356, si rende necessario riportare anche il primo capoverso dell'art. 355 codice penale, per il quale:

Art. 355 primo capoverso c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.*

Trattasi di delitto consistente nel fornire ad una pubblica amministrazione beni/servizi differenti per quantità e/o qualità da quelli oggetto da obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della stessa; trattasi di reato di natura dolosa, che necessita del dolo specifico. Una società in house potrebbe incorrere in tale fattispecie in relazione alle prestazioni che le vengono affidate dalle PP.AA. che costituiscono la sua compagine societaria.

(La condanna per il reato di cui all'art. 356 C.P., comporta altresì, ai sensi dell'art. 32-quater C.P., l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Art. 2635, c.c. -Corruzione tra privati-

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte'

La sanzione scatta solamente a carico della società cui appartiene il soggetto corruttore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.


Art. 2635bis, c.c. – Istigazione alla Corruzione tra privati

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa."

L'ipotesi di reato qui prevista è parallela all'ipotesi della corruzione di cui all'art. 319 C.P., ma il cui ambito di azione rimane nella sfera dei rapporti privati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

2635-ter. Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

L'aggravante di cui trattasi è simile a quella prevista per la corruzione in ambito pubblico, e comporta l'impossibilità temporanea di assumere incarichi direttivi in enti privati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 640, c. 2, n. 1, c.p. -Truffa aggravata

Dell'art. 640, c.p. sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Il caso concreto si realizza, quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno a uno Stato (Comunità Europea).


Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 640-bis c.p. -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art 640-ter c.p. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.


Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

2. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società partecipate, sia S.p.A. che s.r.l. soggette a controllo pubblico, società a capitale misto pubblico/privato), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.*

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: *“è pubblico*

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica'.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione;
 - di collaborazione, anche saltuaria.

La nozione della "persona incaricata di un pubblico servizio" è invece disciplinata all'art. 358, c.p.: *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.


Infine, la nozione di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità" si trova all'art. 359, c.p.: *"Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:*

- 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;*
- 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione [c.p. 360]."*


3. ATTIVITÀ SENSIBILI E ANALISI DEL RISCHIO

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che Scientia ha rilevato al suo interno sono:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|--------------------|--------------------|
| | |

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| | |
|---|---|
| Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e/o licenze per l'esercizio delle attività aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile area interessata |
| Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile area interessata |
| Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile area interessata |
| Gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza nell'esecuzione dei contratti con soggetti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile area interessata - RSPP |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile area interessata - RSPP |
| Gestione delle verifiche di Soggetti Pubblici | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Incaricato a presenziare alla verifica |

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |


| | |
|---|--|
| Invio di comunicazioni a Soggetti Pubblici | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - responsabile area interessata |
| Gestione degli adempimenti fiscali | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile area interessata - Consulente Fiscale e Amministrativo |
| Gestione dei contenziosi | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Consulente Legale |
| Assunzione del personale | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - responsabile del personale/amministrazione |

4. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Scientia, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, dei clienti e dei fornitori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle consolidate procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:


- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, laddove esistenti, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

- predisporre le previste documentazioni richieste dalle procedure della PA.
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
 - assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
 - effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Organizzazione;
 - esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
 - ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
 - danneggiare il funzionamento di reti informatiche o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
 - offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con Scientia o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per Scientia. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. La società non eroga contributi a fini politici. Le liberalità di carattere benefico o culturale devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
 - accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
 - eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
 - prescindere da informazioni dovute.

Qualsiasi violazione delle predette norme di comportamento, che peraltro trovano già in parte riscontro nel vigente Codice Etico, deve essere segnalata agli Amministratori Delegati di Scientia.

La mancata segnalazione costituisce violazione disciplinare.

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di Scientia da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve ovviamente dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia all’Organo Amministrativo ed Organismo di Vigilanza.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Organizzazione è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Regolamenti e protocolli aziendali laddove previsti.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO II – REATI SOCIETARI

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 **all'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001.**

Il comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è intervenuto ad abrogare gli articoli 2623 e 2624, c.c.

Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".


Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”

Trattasi di una diminuzione di pena nel caso in cui l’azione criminosa delle false comunicazioni sociali si svolga in uno scenario relativo ad una piccola/media impresa o ad ente non assoggettabile a fallimento per difetto dei requisiti economico-patrimoniali di cui alla legge fallimentare; in tal caso il reato non è procedibile d’ufficio, ma necessita di presentazione di querela.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;


2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

L’ipotesi di cui trattasi si applica esclusivamente laddove l’azione criminosa si svolga in ambito di società quotate in borsa.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa".

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno".

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve


"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle"

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Art 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".


La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

*"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una **società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani** o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".*

Il reato si compie nel momento in cui l'amministratore, o il componente del Consiglio di Amministrazione viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato non sia applicabile a Scientia.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

La fattispecie regolata, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa astrattamente essere applicabile a Scientia.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.


Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza


"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte informazioni che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati societari, che Scientia ha rilevato al suo interno sono:

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|--|---|
| Predisposizione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali | - A.U. - Consulente Amministrativo e Fiscale - Revisore dei conti |
| Destinazione utili | - A.U. - Consulente Amministrativo e Fiscale - Revisore dei conti |
| Gestione dei rapporti con l'organo di revisione | - A.U. - Consulente Amministrativo e Fiscale |

3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Scientia, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle consolidate procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, laddove esistenti, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con l'organo di revisione/controllo.


Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice disciplinare;
- Regolamenti aziendali laddove esistenti.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO III – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie **contemplate nell'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001**:

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".*

Il reato si verifica, quando chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.


Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".

Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

"Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00".

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati


"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Il reato si verifica con il compimento di operazioni di falsificazione su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa astrattamente essere applicabile a Scientia.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00 a € 1.032,00”.

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Tale reato è configurabile, oltre che nell’uso di valori contraffatti, anche nel “riciclo” degli stessi.


Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 464 comma 2° c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.

Tale reato è configurabile, oltre che nell’uso di valori contraffatti, anche nel “riciclo” degli stessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 473, c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tale reato è configurabile in caso di uso indebito di segni distintivi, tra i quali si ritiene possano rientrare anche le certificazioni di qualità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 474, c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi


Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato di cui trattasi consiste nella introduzione nel territorio dello Stato di prodotti contraffatti, con aggravante in caso si tratti di prodotti alimentari.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nell'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001:

Art. 171 L. 633/41

"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; (...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

Nella norma di cui alla lettera a-bis), a essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 171-bis l. 633/41

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela, invece, le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. Oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

La riforma dell'elemento soggettivo ha forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di una struttura, sono usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda parte del primo comma elenca le condotte d'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Nel secondo comma dell'articolo 171-bis ad essere tutelate sono invece le banche dati; per esse intendendosi, stando all'art. 2 della stessa legge, le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.


Non costituisce reato l'utilizzazione per lo svolgimento dell'attività dello studio professionale di programmi informatici privi del contrassegno SIAE.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 171-ter L. 633/41

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

La disposizione sopra riportata tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.


Le numerose condotte sanzionate s'inseriscono nell'ottica di una pretesa "pan-penalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del software.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Le aziende prioritariamente esposte a un procedimento penale sono: aziende di telecomunicazioni, cinematografiche, società che gestiscono spettacoli teatrali e simili.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 171-septies L. 633/41

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

La disposizione di cui sopra è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 171-octies L. 633/41.


"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 (come modificato da art. 5 comma 1 L.3.5.2019 n. 39) – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno


Il reato consiste in quella che è comunemente definita la "corruzione in ambito sportivo", quale la manipolazione di eventi sportivi a scopo di lucro, nonché nell'esercizio abusivo dell'attività di giuoco o scommessa.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili, svolte da Scientia in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|--|--|
| Gestione della piccola cassa e dei valori bollati | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile Amministrazione - Incaricato alla specifica operazione |

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|--|--|
| Gestione dei rimborsi spese | - A.U. - Responsabile Amministrazione - Incaricato alla specifica operazione |
| Gestione ed installazione di software per operatività dell'attività aziendale | - A.U. - Incaricato alla specifica operazione |

3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Scientia, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, dei clienti e fornitori, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:


- rispettare i principi e le procedure/prassi consolidate previste da Scientia
- assicurarsi che i programmi utilizzati siano dotati di specifica licenza

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta o valori falsi o sospetti per pagamenti.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le operazioni in contanti. In particolare per quanto riguarda la gestione della piccola cassa la prassi aziendale prevede che la provvista della piccola cassa sia effettuata esclusivamente tramite prelievi di contanti presso istituti di credito ai quali Scientia si appoggia; per quanto riguarda la gestione dei rimborsi spese la prassi aziendale prevede che questi siano effettuati esclusivamente tramite bonifico.


Per quanto riguarda la gestione ed installazione di software è fatto espresso divieto al personale addetto di installare programmi operativi che non siano provvisti di relativa valida licenza ed è altresì fatto obbligo a tutti i dipendenti di segnalare installazione anche involontaria di programmi operativi sprovvisti di licenza. Pertanto la Società ritiene di non dover introdurre ulteriori misure di mitigazione e di accettare il minimo ineludibile rischio residuo.

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Protocolli SGI

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO IV – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

1. TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

Reati previsti dall'art. 25-quater del d. lgs. 231/2001

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento."

Il reato consiste nel dare vita ad associazioni intese a sovvertire l'ordine costituito, vale a dire nell'organizzazione e svolgimento di attività eversive.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.


Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego"

Il reato consiste nel dare vita ad associazioni con fini terroristici.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 270-ter c.p. – Assistenza agli associati

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.”

Il reato consiste nel c.d. “fiancheggiamento” di gruppi terroristici mediante la ricerca di adepti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Scientia.

Art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Il reato si configura con l’addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

270-quinquies.1. c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.”

Il reato si configura nell’ambito del c.d. “fiancheggiamento” di gruppi terroristici mediante l’apporto di supporti economici in danaro o in natura.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

270-quinquies.2. c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”

Il reato consiste nel sottrarre, in qualunque modo, alla disponibilità della collettività i beni o il danaro sottoposti a sequestro ad organizzazioni criminali terroristiche.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.


Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza come la guerra aperta o guerreggiata.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.


Il reato si verifica quando il sequestro viene compiuto a scopo terroristico o a fini eversivi dell'Ordinamento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 12-bis, D.lgs. del 1998, n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.”

La responsabilità dell'ente sorge quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis, c.p.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento all'unico reato astrattamente applicabile, che Scientia ha rilevato al suo interno sono:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|----------------------|--|
| Attività di cantiere | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile del personale/amministrazione - Responsabile di Cantiere |


3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico la Società verifica la posizione dei propri interlocutori, partner, clienti e fornitori, collaboratori di qualunque specie, sotto il profilo del possesso dei requisiti soggettivi di legalità.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO V – REATI INFORMATICI

1. TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI

Di recente introduzione all'interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto sono i reati informatici che **sono descritti all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001.**

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici".

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici, a cui si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;


se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione ad un computer o ad un sistema di computer.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Scientia.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico


"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00".

Il reato si verifica quando chiunque, con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche, danneggia un sistema informatico o telematico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Scientia.

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Scientia.

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Scientia.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica.


Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 1 comma 11 D.L. 21.9.2019 n. 105, convertito in L. 18.11.2019, n. 133 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il reato consiste in condotte intese alla violazione del c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” di cui al D.L. n. 105/2019 a protezione dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.


Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati informatici, che Scientia ha rilevato al suo interno sono:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|---|---|
| Gestione e utilizzo di firma digitale | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Soggetti abilitati |
| Accesso/autenticazione a portali/sistemi di terzi | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Incaricato ai servizi informatici - Incaricato/soggetti abilitati all'accesso ai portali |
| Attività di Amministratore di sistema per tutti gli aspetti tecnologici e della privacy aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Incaricato ai servizi informatici - Consulenti informatici |
| Gestione delle strutture informatiche aziendali, compresa l'amministrazione dei sistemi e dei dati in esse contenuti | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Incaricato ai servizi informatici - Consulenti informatici |
| Gestione tecnica degli apparati comunicativi, telefonici e del sito web aziendale | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Incaricato ai servizi informatici - Consulenti informatici |

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Scientia, i dipendenti, dei consulenti, dei partner di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle consolidate procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le prassi/procedure previste da Scientia;
- osservare le norme vigenti in materia.


Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- alterare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- utilizzare firme digitali senza il preventivo espresso assenso del titolare.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Modello Organizzativo Privacy e suoi allegati.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO VI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE.

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 648 c.p. – Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.


Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immette profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito monetario legale.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"

Il reato si configura nel c.d. "lavaggio" di danaro sporco o di altra utilità proveniente da azioni criminose, mediante qualunque altra modalità diversa dalla ricettazione e dal riciclaggio.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 648-ter1 c.p. – Autoriciclaggio


"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |


La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Il reato consiste nel "lavaggio di danaro sporco" o di beni provenienti da attività delittuose mediante operazioni svolte "in proprio" dall'autore della condotta criminale.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che Scientia ha rilevato al suo interno sono:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|--|---|
| Redazione dei bilanci d'esercizio | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Consulente Amministrativo e Fiscale - Revisore dei conti |
| Certificazioni fiscali | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Consulente Amministrativo e Fiscale - Revisore dei conti |
| <ul style="list-style-type: none"> - Gestione finanziaria - Gestione tesoreria-cassa - Gestione partecipate e rapporti con le stesse | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Area amministrazione |

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Scientia, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, dei clienti e fornitori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

In ogni caso qualsiasi operazione di ricorso a strumenti finanziari deve essere preceduta da una determinazione degli Amministratori Delegati e non è quindi possibile come accedere a risorse finanziarie in autonomia da parte del singolo dipendente o della singola area.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare
- Protocolli aziendali ove presenti.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO VI-BIS - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-octies.1. del D. Lgs. 231/2001**

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti


"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

Il reato si verifica in capo a chiunque utilizzi in maniera indebita o falsifichi/alteri metodi di pagamento differenti dai contanti.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa astrattamente essere applicabile a Scientia

Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta,

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Il reato si verifica in capo a chiunque produca, importi o comunque consenta l'utilizzo di dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere reati relativi a metodi di pagamento diversi dai contanti.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato si verifica in capo a chiunque, per eludere le norme di legge o agevolare la commissione di reati, trasferisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa astrattamente applicarsi a Scientia.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".


Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti che Scientia ha rilevato al suo interno sono:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|---|---|
| Gestione e utilizzo di carte di credito e bancomat aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Soggetti abilitati |
| Gestione del conto corrente e beni aziendali | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile di amministrazione |

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Scientia, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, dei clienti e fornitori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dell'utilizzo di carte di credito o di pagamento;
- assicurare il regolare funzionamento di carte di credito o di pagamento.


Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- presentare le pezze giustificative a fronte di ogni utilizzo.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Protocolli aziendali ove presenti.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO VII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Il reato consiste nel convincere qualcuno, con o senza violenza, a rendere false dichiarazioni all'A.G. nel corso di svolgimento di una indagine, al fine di depistarle.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.


2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|---|--|
| Gestione di procedimenti relativi ad indagini avviate dall'A.G. in ipotesi di violazioni costituenti reato | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Consulente Legale - Qualunque persona coinvolta quale informato sui fatti |

3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Scientia, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, dei clienti e fornitori, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle consolidate prassi/procedure aziendali.


| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria e con tutte le autorità delegate alle indagini in caso di reati commessi all'interno dell'azienda o in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, nonché alle autorità preposte a controlli ispettivi.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Protocolli aziendali ove presenti.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO VIII – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001**

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma"

Il reato si configura ogni qual volta tre o più persone si accordano per coordinare il comune svolgimento di un'attività criminale.

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa astrattamente essere applicabile a Scientia.

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Il reato si configura ogni qual volta tre o più persone si accordano per coordinare il comune svolgimento di un'attività riferibile alla c.d. criminalità organizzata di stampo mafioso.


Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa astrattamente essere considerata applicabile a Scientia.

Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”

È l'ipotesi del c.d. “voto di scambio”.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Sulla base delle analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.


I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Trattasi del tipico reato di rapimento a scopo di lucro.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, a decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2011

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. ⁽⁸¹⁾

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.


Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 407 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI

Tendenzialmente i reati di associazione a delinquere e voto di scambio potrebbero essere riferibili a tutte le attività aziendali che comportino dei processi decisionali tali da potere recare vantaggio a taluno con contemporaneo vantaggio/utilità diretti e indiretti per l'azienda.

Le principali attività sensibili, che si ritiene di individuare nell'ambito di cui trattasi sono le seguenti:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|--|--|
| Gestione di procedimenti legati al rapporto di lavoro | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile Personale/Amministrazione |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Revisore legale |
| Gestione delle commesse | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Ufficio acquisti |

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

3. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI


E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Scientia, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, dei clienti e fornitori, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle prassi/procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- astenersi da essere coinvolti in iniziative estranee al contesto lavorativo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo quanto previsto nel Codice Etico. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. L'azienda non eroga contributi a fini politici. Le liberalità di carattere benefico o culturale devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;


| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

- prescindere da informazioni dovute.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Protocolli aziendali ove presenti.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO IX – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici"

Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segua la morte di un lavoratore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 590 comma 3, c.p. – Lesioni personali colpose

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 583 c.p. – Circostanze aggravanti

"La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo;*
- *della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un'imprudenza, negligenza o imperizia oppure un'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.


Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, Scientia ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.


3. ATTIVITÀ SENSIBILI E ANALISI DEL RISCHIO

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (di seguito Testo Unico).

Le aree di attività aziendale maggiormente a rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo riguardano le attività di cantiere ed edili.

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che Scientia ha rilevato al suo interno sono:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|--|--|
| Gestione dei cantieri | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile Ufficio Tecnico - Responsabile di cantiere - RSPP |
| Gestione magazzini | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile Ufficio Tecnico - Responsabile di cantiere - RSPP |
| Lavori in quota, scale e/o trabatelli | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile Ufficio Tecnico - Responsabile di cantiere - RSPP |

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montaggio/smontaggio ponteggi | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile Ufficio Tecnico - Responsabile di cantiere - RSPP |
|--------------------------------------|--|

4. SISTEMA DI CONTROLLO E PROCEDURE GENERALI

Al fine di assicurare il rispetto di detti divieti e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato ex art.25-septies D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato in conformità rispettivamente ai requisiti delle norme:


- a) UNI EN ISO 9001:2015 (sistema di gestione qualità aziendale)
- b) UNI EN ISO 14001:2015 (sistema di gestione ambientale)
- c) UNI EN ISO 45001:2018 (sistema di gestione sicurezza sul lavoro, transizione dalla OHSAS 18001)

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

In particolare Scientia opera assicurando:

- 1) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici etc.. in riferimento alla matrice individuata nel DVR generale;
- 2) attività di valutazione e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- 3) attività di natura organizzativa quali emergenze di primo soccorso, gestione appalti, gestione cantieri in titolo IV riunioni periodiche di sicurezza;
- 4) attività di sorveglianza sanitaria;
- 5) attività di informazione e formazione;
- 6) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- 7) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;
- 8) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- 9) attività di registrazione delle attività e degli adempimenti;

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

- 10) previsione di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- 11) attività di riesame e aggiornamento del Modello;
- 12) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Per la materia in esame le procedure "ad hoc" sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008, che disciplina dettagliatamente gli adempimenti in capo alle società.

E' fatto espresso obbligo agli Organi di Scientia, ai dipendenti, consulenti, partner, clienti e fornitori, di:


- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza
- rispettare i protocolli emergenziali sanitari qualora previsti dalla legge in occasione di particolari emergenze.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Protocolli Aziendali,
- UNI ISO 45001/2018
- in generale tutta la documentazione aziendale afferente al sistema del d. lgs. n. 81/2008 e specificatamente il Documento di valutazione dei rischi dei cantieri.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO X – REATI AMBIENTALI

1. TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI E RISCHI PER SCIENTIA

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 452-bis, c.p. – Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Il reato si configura in caso di condotte contro l'ambiente che comportino grave danno/squilibrio dell'habitat.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 452-quater, c.p. – Disastro Ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.


Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La fattispecie è la tipica ipotesi del disastro ambientale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il reato si configura in caso di condotte contro l'ambiente che comportino grave danno/squilibrio dell'habitat o che configurino un disastro ambientale anche se commesso per colpa. In tal caso la pena viene ridotta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Il reato si configura quando la gestione abusiva dei rifiuti viene perpetrata con attività organizzate finalizzate a conseguire un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Scientia.

Art. 452-octies, c.p. – Circostanze Aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

È l'ipotesi dell'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio di attività economiche, in violazione delle norme ambientali, dirette a conseguire un illecito profitto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa astrattamente essere non applicabile a Scientia.

Art. 452-sexies, c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*


L'ipotesi criminosa consiste nello smercio, a qualunque titolo, di materiale radioattivo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, si sottolineano il reato di **impedimento del controllo** (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della **sicurezza e salute sul lavoro** e che punisce, *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti"*.

È prevista inoltre l'**aggravante ambientale** (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre *"quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo"*, dal decreto

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente".

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il **ravvedimento operoso** (art. 452-*decies*.p.), la **confisca** (art. 452-*undecies* c.p.), il **ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-*duodecies* c.p.) e puniscono l'**omessa bonifica** da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-*terdecies*.p.).

Sono stati inoltre **modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e**, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata **aggiunta la "Parte sesta-bis" recante "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"**, cui si rinvia, che si applica "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-*bis*).

Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.


Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Sono le ipotesi di bracconaggio e di traffico di specie animali e vegetali protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art.733-bis. c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. "

Rientra nel novero dei reati che producono eventi distruttivi o fortemente deterioranti l'ambiente, questa volta in relazione ad un habitat interno ad un sito protetto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni penali

Articolo così sostituito dall' art. 11, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.


"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.


Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente."

Trattasi dello scarico abusivo di acque reflue, con relativa aggravante della pericolosità dei reflui.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 255 D.lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio. 1575

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 1576 1577

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Trattasi dell'abbandono o deposito abusivo di rifiuti o di scarico nelle acque superficiali.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Articolo così sostituito dall' art. 11, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.


Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234,

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

È ipotesi rientrante nel traffico illecito di rifiuti, con relative aggravanti ed attenuanti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro." (sanzione pecuniaria sino a 250 quote).

"2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose". (sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote).

Trattasi del reato di inquinamento colposo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 258 D.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |


3. *Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

4. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

5. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.*

6. *I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

7. *I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da*

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.1589

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.


9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

La fattispecie punisce a con sanzione amministrativa i soggetti che commettono Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

"Dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

È l'ipotesi tipica del traffico illecito di rifiuti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.


2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."

Trattasi di altra ipotesi specifica rientrante nel traffico illecito di rifiuti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa astrattamente essere applicabile a Scientia.

Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti (...) con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Il reato consiste nella falsificazione di documenti inerenti i rifiuti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni

"Dell'art. 279 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.


Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

Trattasi di una ulteriore ipotesi di inquinamento colposo in occasione dell'esercizio di un'attività che comporta emissioni nell'ambiente.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 1 L. 150/1992

Dell'art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”

Trattasi di una ulteriore ipotesi di traffico di specie protette.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 2 L. 150/1992

"Dell'art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;


b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia te riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi" Trattasi di una ulteriore ipotesi di traffico di specie protette.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 3-bis L. 150/1992

"Dell'art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

Trattasi dell'ipotesi di falsificazione di atti inerenti specie protette.


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 6 L. 150/1992

"Dell'art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione"

Trattasi di una ulteriore ipotesi inerente le specie protette.


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 3 L. 549/1993

"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

Si verte in tema di "misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" ed in particolare nell'ambito delle misure che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla normativa e alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa astrattamente essere considerata applicabile a Scientia.


Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

Trattasi di reato di inquinamento delle acque che può essere commesso esclusivamente in occasione del governo di navi con l'eventuale concorso dell'equipaggio e dell'armatore.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

Dell'art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

Trattasi di reato di inquinamento delle acque che può essere commesso esclusivamente in occasione del governo di navi con l'eventuale concorso dell'equipaggio e dell'armatore.


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

art. 4:

"Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze."

Trattasi di reato di inquinamento delle acque che può essere commesso esclusivamente in occasione del governo di navi

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

art. 5:

"1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78."

Trattasi di reato di inquinamento delle acque che può essere commesso esclusivamente in occasione del governo di navi.


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

2. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 121/2011

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, da recepirsi nel nostro ordinamento.


Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa, le precitate direttive al fine di:

- A. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;
- B. prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

3. ATTIVITÀ SENSIBILI E ANALISI DEL RISCHIO

| Con riferimento ai reati ambientali sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le funzioni) | Funzioni coinvolte |
|---|--|
| Gestione dei cantieri | - A.U. - Responsabile ufficio tecnico - Responsabile di cantiere |
| gestione dei rifiuti autoprodotti | - RSGR - RSG |
| attività di emissione in atmosfera | - RSGR - RSG |
| scarico di acque reflue industriali e/o assimilate/gestione delle acque di processo | - RSGR - RSG |
| gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale | - A.U. - RSGR |

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| | |
|------------------------------------|--|
| gestione del suolo/piazzali | - Ufficio tecnico - Capo cantiere |
|------------------------------------|--|


4. SISTEMA DI CONTROLLO

Al fine di assicurare il rispetto di detti divieti e più in generale individuare opportune modalità di prevenzione nella realizzazione di comportamenti illeciti a rischio reato ex 25-undecies D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato in conformità rispettivamente ai requisiti delle norme:

- d) UNI EN ISO 9001:2015 (sistema di gestione qualità aziendale)
- e) UNI EN ISO 14001:2015 (sistema di gestione ambientale)
- f) UNI EN ISO 45001:2018 (sistema di gestione sicurezza sul lavoro, transizione dalla OHSAS 18001)

Pertanto il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Protocolli Aziendali;
- UNI ISO 14001:2015;
- in generale tutta la documentazione aziendale afferente ai protocolli e istruzioni operative per la corretta gestione e smaltimento dei rifiuti.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO XI – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E CONTRO I MINORI

1. TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E CONTRO I MINORI E RISCHI PER SCIENTIA

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-quater.1, 25-quinquies e 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001**

583-bis, c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Non si ritiene utile riportare la descrizione della fattispecie criminosa di cui in rubrica, in quanto **manifestamente non applicabile alla realtà aziendale**, dati i suoi contenuti che non possono in alcun modo intercettare le attività e funzioni esercitate. Per tutti i seguenti rimanenti reati si riporta il testo normativo, senza ulteriori specifiche, essendo le norme facilmente intelleggibili e non ravvisandosi *ictu oculi* la possibilità che essi possano essere commessi in occasione dell'esercizio delle attività istituzionali aziendali.

Art. 600, c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 601, c.p. – Tratta di Persone

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 602, c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p. – Prostituzione minorile

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 600-ter, commi 1-4, c.p. – Pornografia minorile

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.16.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 600-quarter, c.p. – Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].”


Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 600-quarter.1, c.p. – Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Art. 600-quinquies, c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [c.p. 600-sexies]."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 603-bis, c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*


Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*"

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa astrattamente essere applicabile a Scientia.

604-bis, c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.


È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 609-undecies, c.p. – Adescamento di minorenni

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

Art. 25-bis – Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

"Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."


Trattasi di ipotesi criminale ascrivibile nell'ambito della pedofilia e pedopornografia.

Per la realizzazione della fattispecie criminosa è necessario che sussistano posizioni lavorative o anche solo di collaborazione di un adulto (dipendente o collaboratore di Scientia) che sia preposto alla cura di minori degli anni 16. Qualora ci si trovi in una situazione qual è quella descritta, l'adulto, prima di essere preposto alla cura dei minori, deve essere verificato penalmente in ordine alla insussistenza dei reati descritti nella norma riportata. Tale accertamento dovrà essere compiuto mediante la richiesta del certificato del casellario giudiziale prima dell'assunzione; in caso di urgenza dovrà essere richiesta all'interessato autodichiarazione in merito, da verificarsi quanto prima possibile con la richiesta del certificato. Non potrà essere preposto ad attività che comportino contatti con minori il soggetto che abbia riportato condanne per i reati specificati dalla norma, ma neppure il soggetto che sia stato destinatario di misure sanzionatorie interdittive all'esercizio di qualsiasi attività che comporti contatti diretti e regolari con minori, anch'esse certificabili dal casellario.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE GENERALI

Trattasi di reati concretamente ipotizzabili all'interno di Scientia, con riferimento alla gestione di lavoratori in condizioni di sfruttamento e nel caso in cui la Società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.


| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|--|---|
| Selezione e assunzione del personale | - A.U. - Responsabile Personale / Amministrazione |
| Gestione amministrativa del personale | - A.U. - Responsabile Personale / Amministrazione |

3. SISTEMA DI CONTROLLO

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti, che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a rispettare:

- rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari;
- rispetto di principi e regole contenuti nei Principi Etici di condotta, del presente Modello, delle procedure e norme di comportamento interne e, in particolare, delle norme e delle prassi operative definite dal Sistema di Gestione Integrato della Società;
- svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- formalizzazione ed archiviazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

- lavoratori stranieri, al fine di permettere controlli efficaci sui comportamenti e sulle attività della Società;
- comunicazione all'O.d.V. di qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati a Scientia che destino il sospetto di irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi ai seguenti punti:

- astenersi da comportamenti quali porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano condurre, direttamente o indirettamente, alla commissione delle fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dagli artt. 25 quinquies, duodecies e terdecies del D.Lgs. 231/2001;
- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi previsti nei Principi di Codice Etico;
- violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato della Società;
- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente in:
 - o intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - o impiego di lavoratori irregolari;
 - o procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
 - o favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato;
 - o razzismo e xenofobia.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO XII – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO


1. TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E RISCHI PER SCIENTIA

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001**

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

"Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508]."

Trattasi di fattispecie delittuosa residuale rispetto agli altri reati contro l'industria ed il commercio, stante la clausola di sussidiarietà di cui all'ultimo periodo dell'articolo. Il paradigma criminoso consiste in una serie di condotte minori quali piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato, nelle quali è ravvisabile una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico. Per quanto riguarda l'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma, il reato si configura quale delitto a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. Il reato, quindi, è un reato di pericolo che intende tutelare il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, garantito dall'art. 41 della Carta Costituzionale. La fattispecie concreta si estrinseca nell'uso di violenza sulle cose e/o nell'uso di mezzi fraudolenti idonei ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, quali artifici, raggiri e menzogne e simili. Secondo la giurisprudenza compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito, si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente, si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. In conclusione, dunque, pare potersi affermare che la finalità della condotta delittuosa di cui trattasi è quella di danneggiare o comunque produrre ostacoli all'esercizio di un'attività di un proprio concorrente.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 513-bis, c.p. – Illecita concorrenza con minaccia e violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."

Fattispecie simile alla precedente, dalla quale differisce in ragione delle modalità che, questa volta, si estrinsecano nell'infliggere o solo prospettare un male ingiusto ad un proprio concorrente.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517].

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."


Tipico reato della frode in commercio mediante contraffazione di marchi e/o segni distintivi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29]."

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Altro reato tipico della frode in commercio, che si realizza mediante la consegna di un "aliud pro alio," in ragione delle caratteristiche del prodotto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444]."

Ulteriore reato nell'ambito della frode in commercio, circoscritto al commercio di prodotti alimentari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474]."


Reato analogo nel contenuto alla condotta di cui all'art. 515, ma di proporzioni più vaste non riferendosi alla singola operazione commerciale ma alla generalità del mercato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies]."

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Trattasi di delitto consistente nella produzione di beni contraffatti, mediante usurpazione o violazione di un titolo di proprietà industriale.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”


Trattasi di frode nella produzione e/o vendita di generi agroalimentari mediante contraffazione di certificazioni di tutela (quali DOC, IGT, DOP, etc.).

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a Scientia.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE GENERALI

Non si rilevano allo stato degli atti funzioni ed attività di Scientia che possano in alcun modo intercettare, anche indirettamente, i reati descritti.


Non si fa luogo, pertanto, neppure all’introduzione di procedure generali di prevenzione.

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

3. SISTEMA DI CONTROLLO

Non si rilevano allo stato degli atti funzioni ed attività di Scientia che possano in alcun modo intercettare, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, neppure all'individuazione di sistemi di controllo.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAPITOLO XIII – REATI TRIBUTARI

1. Tipologia dei reati tributari

La presente sezione si riferisce ai reati intesi a conseguire un vantaggio illecito dalla commissione di azioni intese all'evasione fiscale.


Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

3. *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Tali reati riguardano alcune delle ipotesi previste dal D.Lgs. 10.03.2000 n. 34 come sopra richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies; segnatamente ci si riferisce alle ipotesi di evasione fiscale correlate a dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, o altri artifici quali l'uso di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per quanto riguarda gli ulteriori reati introdotti con il comma 1-bis, poi, deve essere evidenziato che tali fattispecie, consistenti nella "omessa dichiarazione" e nella "indebita compensazione", rilevano ai fini 231 solo se commesse nell'ambito di sistemi transfrontalieri, cioè riguardino almeno due paesi dell'unione, e devono consistere in evasione di un importo complessivo non inferiore ad un milione di euro. Sono finalizzati, quindi, a combattere le grandi evasioni IVA a livello europeo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, che prevedono l'esternalizzazione di questi servizi a ditta esterna, si ritiene che tali ipotesi di reato, seppur in astratto applicabili a Scientia, tuttavia abbiano scarse o pressoché nulle possibilità di essere commesse in concreto stante il fatto che la responsabilità concernente l'attività di redazione dei bilanci, e conseguenti aspetti fiscali, a seguito della detta esternalizzazione del servizio non fa capo ai vertici aziendali bensì ad uno studio professionale esterno, che assume a proprio carico anche la responsabilità della congruenza dei dati economico-finanziari, anche agli effetti fiscali e risponde solidalmente in caso di operazioni fraudolente.

Per quanto riguarda invece le operazioni di esclusiva responsabilità della società quali, ad esempio, la falsa fatturazione, tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Scientia.

Art. 25-sexiesdecies – Contrabbando

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Tali reati riguardano le ipotesi di contrabbando previste dal d.p.r. 23.01.1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Tutte le fattispecie penalmente rilevanti che comportano la sola sanzione pecuniaria (multa o ammenda) sono state depenalizzate dal D.Lgs. n. 8/2016, le ha declassate in illeciti amministrativi. Si tratta degli illeciti (ora amministrativi) previsti dagli articoli 282, 291, 292 e 294 del Testo Unico Doganale (c.d. contrabbando semplice). Rimane invece di rilevanza penale l'ipotesi di c.d. contrabbando aggravato, prevista dall'art. 295 del T.U. Doganale, che prevede, oltre alla multa, anche la reclusione da tre a cinque anni (art. 295 comma secondo):

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;


d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, la pena è ridotta fino al massimo di tre anni (oltre alla multa) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Trattasi evidentemente di reati che sono fuori dall'ambito di attività di Scientia, sia dal lato soggettivo, non essendo Scientia un'azienda di import/export, sia dal lato oggettivo, non rientrando nell'attività di Scientia, per il raggiungimento dei propri scopi statutari, effettuare operazioni con l'estero.


È pertanto da escludersi che l'attività di Scientia possa intercettare la categoria di reati in esame.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

2. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE GENERALI

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati tributari che Scientia srl ha rilevato al suo interno sono:

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|---|--|
| Redazione fatture e predisposizione dichiarazioni ed adempimenti fiscali | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Responsabile Personale / Amministrazione |
| Vendita ed esecuzione dei lavori | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Resp. Amministrazione - Resp. Ufficio Acquisti - Responsabile Uff. Tecnico |
| Approvvigionamento di materiali, beni e servizi | <ul style="list-style-type: none"> - A.U. - Ufficio Acquisti |

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

| Attività sensibile | Funzioni coinvolte |
|------------------------------------|--|
| Gestione dei rimborsi spese | - A.U. - Responsabile Amministrazione |

3. SISTEMA DI CONTROLLO

È fatto espresso divieto a carico degli Organi societari, dei dipendenti, dei consulenti, e dei collaboratori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.


È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:


- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi;
- emettere prefatture ovvero fatture nascenti da servizi o forniture non comprovati ovvero non esistenti;
- pagare note pro forma ovvero fatture senza il relativo giustificativo ovvero carente descrizione;
- pagare fatture in assenza di autorizzazione da parte del Responsabile competente ovvero senza il relativo giustificativo ovvero carente descrizione.

Al momento si ritengono sufficienti le precedenti raccomandazioni, con riserva di maggiori valutazioni e definizione di specifiche procedure aziendali qualora dovessero rivelarsi necessarie.

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Codice Disciplinare;
- Protocolli Aziendali.

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

CAP. XIV – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. TIPOLOGIA DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RISCHI PER SCIENTIA

La presente sezione si riferisce ai reati **contemplati dall'art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001**

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali


"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".

Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

”Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.

Art. 518-novies c.p. – Violazione in materia di alienazione di beni culturali


”E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

”Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecita di beni culturali

”Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la

| | | | |
|---|--|------|-----------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
|  | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. | REV. | DATA |
| | MOG231 – PARTE SPECIALE | 00 | 1/12/2023 |

o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

Tutti i reati di cui al presente capitolo riguardano ipotesi di furto, contraffazione, riciclaggio, distruzione, devastazione e ogni altra condotta illecita nei confronti di beni culturali o paesaggistici

Trattasi evidentemente di reati che sono fuori dall’ambito di attività di Scientia, sia dal lato soggettivo, non essendo Scientia un’azienda proprietaria di immobili o beni di qualsiasi natura di rilevanza culturale o paesaggistica, sia dal lato oggettivo, non rientrando nell’attività di Scientia, per il raggiungimento dei propri scopi statutari, effettuare operazioni di gestione a qualsiasi titolo di beni culturali o paesaggistici.

È pertanto da escludersi che l’attività di Scientia possa intercettare la categoria di reati in esame.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROCEDURE GENERALI

Non si rilevano allo stato degli atti funzioni ed attività di Scientia che possano in alcun modo intercettare, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, neppure all’introduzione di procedure generali di prevenzione.

3. SISTEMA DI CONTROLLO

Non si rilevano allo stato degli atti funzioni ed attività di Scientia che possano in alcun modo intercettare, anche indirettamente, i reati descritti.

Non si fa luogo, pertanto, neppure all’individuazione di sistemi di controllo.